

N. 01974/2015REG.PROV.COLL.

N. 10662/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10662 del 2014, proposto da:
Associazione Nazionale Energia del Vento Anev, Lucky Wind s.p.a., Acciona Eolica Cesa Italia s.r.l., Tre-Tozzi Renewable **Energy** s.p.a., Ser-Società Energie Rinnovabili s.p.a., Ser 1 s.p.a., Alerion Energie Rinnovabili s.p.a., Daunia Candela s.r.l., Ivpc Power 6 s.r.l., in persona dei rispettivi rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, Via Ofanto, 18;

contro

Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 8;

per l'ottemperanza alla sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 2936/2014, resa tra le parti, concernente applicazione corrispettivi di sbilanciamento per le fonti rinnovabili

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015, il consigliere di Stato Giulio

Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Massimo Ragazzo e l'avvocato dello Stato Pio Marrone;

Considerato che il ricorso in ottemperanza in esame, che va definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 114, comma 3, Cod. proc.amm., appare inammissibile in quanto proposto dinanzi a giudice incompetente, ai sensi dell'art.113, comma 1, Cod.proc.amm.;

considerato infatti che tale ultima disposizione prevede, tra l'altro, che la competenza a conoscere dei ricorsi in ottemperanza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello, con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado;

considerato che le disposizioni processuali sulla competenza nel giudizio di ottemperanza, ivi comprese quelle che distribuiscono la competenza a decidere tra gli organi giurisdizionali di primo e secondo grado, integrano una fattispecie di competenza funzionale inderogabile (cfr. art.14, comma 3, Cod.proc.amm.) di tal che sono da ritenere di stretta interpretazione e non derogabili;

considerato che, ai sensi dell'art. 15 Cod. proc. amm., il difetto di competenza può essere dichiarato d'ufficio quando, come nella specie, il rilievo viene effettuato nel corso del primo grado di giudizio (e tale va qualificato il presente giudizio di ottemperanza, incardinato in primo grado dinanzi a questo Consiglio di Stato);

considerato che nella specie non si ravvisano i presupposti, tenuto conto della portata dispositiva e conformativa della sentenza di primo grado in rapporto a quella di secondo grado, per derogare all'ordine delle competenze a giudicare sull'ottemperanza così come fissato dalla richiamata disposizione (art.113), che attribuisce al giudice di primo grado la competenza a statuire sui ricorsi in ottemperanza che si riferiscano a propri provvedimenti confermati in secondo grado;

considerato che nel caso in esame si verte nell'ipotesi contemplata dalla richiamata disposizione processuale, posto che con la sentenza 9 giugno 2014 n. 2936 questa VI Sezione ha respinto, previa riunione, gli appelli dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico proposti avverso le sentenze del Tribunale amministrativo della Lombardia (specificamente indicate nell'epigrafe della sentenza ottemperanda), così confermando tali pronunce, che avevano accolto gli originari ricorsi proposti dalle odierne parti ricorrenti per l'annullamento della deliberazione dell'AEEG 5 luglio 2012 n.281, recante revisione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;

considerato, pertanto, che ricorre nella specie la particolare ipotesi prevista dalla richiamata disposizione processuale al fine di ritenere qui radicata la competenza del tribunale di primo grado nei giudizi di ottemperanza ove appunto, nella precedente fase del giudizio a cognizione ordinaria, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado seguendo la stessa *ratio decidendi* fatta propria dal giudice di primo grado;

considerato, infatti, che il Tribunale amministrativo, nelle citate sentenze, aveva già affermato il principio di non discriminazione tra i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili, statuendo tra l'altro che le franchigie debbano essere correlate al tipo di fonte energetica rinnovabile impiegate ed alla sua prevedibilità, e cioè quegli stessi principi ribaditi da questa VI Sezione nella sentenza della cui ottemperanza qui si tratta;

considerato tuttavia che l'ulteriore esplicitazione da parte del giudice di secondo grado dei principi già ritenuti dal giudice di prime cure non può condurre a ritenere che, ai fini dell'ottemperanza, vi sia dissociazione sul piano del dispositivo o della portata conformativa tra la sentenza di primo e di secondo grado, tale da determinare la traslazione della competenza dinanzi al giudice d'appello;

considerato infatti che, ferma restando la simile portata dispositiva delle pronunce di primo grado e di quella d'appello, anche gli effetti conformativi delle decisioni possono ben dirsi coincidenti, posto che sia il giudice di primo grado che quello d'appello hanno rimesso alla discrezionalità dell'Autorità la rideterminazione dei "costi di sbilanciamento" nel rispetto dei suddetti principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di valorizzazione delle diverse tipologie di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non programmabili;

considerato, in definitiva, che il ricorso è inammissibile per difetto di competenza e che, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, ricorrono giusti motivi, tenuto conto della particolarità della controversia in trattazione, per disporre la integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese del presente giudizio di ottemperanza compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Carlo Mosca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•